


**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE**



Il presente documento informativo (di seguito “Documento Informativo”), rivolto ai clienti ed ai potenziali clienti di Open Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito “OCP” o la “SGR”) è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 16190 adottato con Delibera del 29.10.2007 e successive modifiche ed integrazioni (“Regolamento Intermediari”).

Scopo del Documento Informativo è di fornire informazioni appropriate ai clienti ed ai potenziali clienti affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura dei servizi e delle attività prestate, nonché del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono dunque alla SGR, ai relativi servizi, agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, alle sedi di esecuzione e ai costi e oneri connessi.

Le modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel presente Documento Informativo verranno comunicate in tempo utile al Cliente.

Altre informazioni relative a Open Capital Partners SGR S.p.A. e ai servizi ed attività prestate sono reperibili sul sito internet: www.opencapital.it.

INDICE

Sezione I	GLOSSARIO.....	3
Sezione II	INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO.....	7
Sezione III	INFORMATIVA SULLA SOCIETA', SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ATTIVITA' PRESTATI E SULLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	8
Sezione IV	INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI.....	9
Sezione V	INFORMATIVA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA.....	15
Sezione VI	INFORMATIVA SULLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	16
Sezione VII	INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI (INDUCEMENT).....	18
Sezione VIII	STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI ORDINI.....	19
Sezione IX	INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI.....	21
Sezione X	INFORMATIVA SUI COSTI ED ONERI.....	22
Sezione XI	CRITERI DI VALUTAZIONE.....	23

Sezione I

GLOSSARIO

Allegato/i indica gli allegati ai Contratti aventi ad oggetto i Servizi prestati dalla SGR.

Cliente indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un Contratto o che intenda sottoscrivere un Contratto. In caso di cointestazione, Cliente indica congiuntamente tutti i cointestatari del Contratto.

Cliente al Dettaglio indica un Cliente che non sia Cliente Professionale o controparte qualificata, ai sensi del Regolamento Intermediari. Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la SGR gli deve fornire, l'effettuazione della Valutazione di Adeguatezza dei Servizi e delle operazioni poste in essere (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la SGR è fra l'altro tenuta a richiedere al Cliente di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a) la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari;
- b) la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
- c) i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire dei Servizi. La classificazione nell'ambito di tale categoria comporta, dunque, l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di Servizi di Investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori.

Cliente Professionale indica il cliente professionale considerato tale di diritto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, rientrando fra le seguenti categorie:

(1) soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di Strumenti Finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - l) agenti di cambio;
- (2) imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
 - fatturato netto: 40 000 000 EUR,
 - fondi propri: 2 000 000 EUR;

(3) investitori istituzionali la cui attività principale è investire in Strumenti Finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Tali Clienti sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. La classificazione nell'ambito di tale categoria ha come conseguenza, quindi, la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al Dettaglio. A titolo esemplificativo, si segnala che, nell'ambito dei Servizi, non trova applicazione l'obbligo di effettuare la Valutazione di Adeguatezza delle operazioni rispetto alle conoscenze ed esperienze finanziarie.

Codice della Privacy indica il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Commercializzazione di Quote o Azioni di OICR indica l'attività di cui all'art. 33, comma 2, lett. f) del TUF, che le società di gestione del risparmio possono svolgere in conformità alle regole di condotta stabilite dal Regolamento Intermediari.

Consulenza in Materia di Investimenti indica, ai sensi del TUF, il Servizio di Investimento che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato Strumento Finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adeguata per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

Contratto indica il contratto di volta in volta perfezionato con il Cliente per la prestazione dei Servizi da parte della SGR, che si compone di (i) Documento Informativo, (ii) Condizioni Generali di Contratto e/o Regolamento di Gestione degli OICR (iii), Modulo di Adesione/Sottoscrizione.

Documento Informativo indica il presente documento, che riporta le informazioni precontrattuali ai sensi della Normativa di Riferimento.

FIA (fondi di investimento alternativi) indica gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE.

Fondo di Garanzia indica il "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori", di cui al D.Lgs. 179 dell'8 ottobre 2007.

Fondo Nazionale di Garanzia indica il fondo istituito a tutela degli investitori dall'art. 15 della legge n. 1/1991. Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del Servizi Accessorio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi.

Gestione Collettiva del Risparmio indica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n), TUF, l'attività che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi.

Mercato Regolamentato indica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-ter), TUF, un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

MiFID II indica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti).

Modulo di Adesione indica il modulo - da compilare a cura del Cliente -, con la sottoscrizione del quale il medesimo Cliente accetta la proposta della SGR di prestare i Servizi di investimento e - per l'effetto - accetta che il Contratto venga regolato dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, negli Allegati, nel Documento Informativo e nello stesso Modulo di Adesione.

Modulo di Sottoscrizione indica il modulo mediante il quale il Cliente richiede di sottoscrivere quote di OICR emessi dalla SGR o da terzi.

SGR indica OPEN CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A., con sede legale in via Santo Spirito n. 14, 20121 Milano.

Normativa di Riferimento indica la normativa sia di carattere primario che di carattere secondario, che presiede allo svolgimento dell'intermediazione finanziaria e, in particolare, dei Servizi (come di seguito definiti), come, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, il TUF, il Regolamento Intermediari, il Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. Regolamento Emittenti) e sue successive modifiche e integrazioni, il Regolamento Consob n. 16191/2007 (c.d. Regolamento Mercati) e sue successive modifiche e integrazioni, il Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 (Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio), il Regolamento Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 in materia di modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide e degli Strumenti Finanziari della clientela, la l. n. 262/2005 (c.d. Legge sulla tutela del risparmio), il D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni (antiriciclaggio), il Regolamento delegato UE 2017/565 (contenente integrazioni alla direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento).

OICR indica Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, i.e. i fondi comuni d'investimento, Società d'investimento a capitale fisso (SICAF) e Società d'investimento a capitale variabile (SICAV).

OICVM indica gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/91/CE (c.d. UCITS) e successive modifiche ed integrazioni.

Parte indica singolarmente la SGR ed il Cliente/i.

Parti indica congiuntamente la SGR ed il Cliente/i.

Prodotto finanziario indica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), TUF, uno Strumento Finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituisce prodotto finanziario un deposito bancario o postale non rappresentato da Strumenti Finanziari.

Reclamo indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) a SGR un suo comportamento o un'omissione.

Regolamento Delegato UE indica il Regolamento UE 2017/565, in quanto direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento Intermediari indica il Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190/2007 e sue successive modifiche e integrazioni.

Servizi indica: i) il servizio di Gestione Collettiva del Risparmio; ii) il servizio di Commercializzazione di Quote o Azioni di OICR e i seguenti servizi di investimento prestati da SGR: iii) servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF e ii) il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF e regolati nel Contratto.

Servizi di Investimento indica i seguenti servizi, quando hanno per oggetto Strumenti Finanziari (come di seguito definiti):

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti;
- g) gestione di Sistemi Multilaterali di Negoziazione.

Sistema Multilaterale di Negoziazione o MTF indica, ai sensi dell'art. 1, comma 5-opties, TUF, un sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

Strategia indica la strategia per la trasmissione e per l'esecuzione degli ordini su Strumenti Finanziari, che la SGR ha adottato in relazione alla prestazione dei Servizi, come previsto dalle disposizioni del Regolamento Intermediari.

Strumento Finanziario indica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

k) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

TUF indica il D.lgs. 58/1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e successive modifiche.

Valutazione di Adeguatezza indica il giudizio – disciplinato dall'art. 39, Regolamento Intermediari e dagli artt. 54 e 55, Regolamento Delegato UE – attraverso il quale SGR, nella prestazione dei Servizi, deve verificare che: a) l'operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'operazione, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e la sua capacità di sostenere perdite; c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Sezione II

INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

La SGR, sulla base delle informazioni disponibili, procede a classificare i propri Clienti secondo le categorie previste dalla Normativa di Riferimento.

Dalla classificazione dei Clienti nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei Servizi di Investimento e alla tutela dell'investitore.

Le categorie previste dalla MiFID sono le seguenti:

- **Cliente al Dettaglio:** la classificazione nell'ambito di tale categoria comporta l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di Servizi di Investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori;
- **Cliente Professionale:** la classificazione nell'ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID II, ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al Dettaglio (a mero titolo esemplificativo si ricorda l'art. 54, paragrafo 3, Regolamento Delegato UE che, con riferimento alla valutazione di adeguatezza e alla valutazione di idoneità, consente agli intermediari di presumere che un Cliente Professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai Servizi di Investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o Strumenti Finanziari per i quali il Cliente è classificato come "professionale");
- **Controparte qualificata:** tale classificazione è riservata a specifiche tipologie di soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali, come definiti dall'art. 6, comma 2-quater, lettera d) del TUF.
- **Si tratta, pertanto, di una categoria di Clienti che non rileva ai fini dei Servizi prestati da SGR.**

Al fine di assicurare il massimo livello di protezione possibile ai propri Clienti, la SGR classifica il Cliente anche potenziale che faccia richiesta di aderire ai Servizi, come Cliente al Dettaglio; fatto salvo quanto diversamente stabilito o richiesto dallo stesso Cliente anche successivamente.

La Normativa di Riferimento prevede la possibilità - per il Cliente che sia stato classificato come Cliente al Dettaglio - di chiedere, per iscritto, alla SGR di essere trattato come Cliente Professionale rispetto a un particolare servizio, operazione di investimento o categoria di operazioni.

A tal proposito si precisa che - trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al Dettaglio - essa potrebbe trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo una valutazione di carattere sostanziale, da parte della SGR, volta a valutare l'effettiva idoneità del Cliente ad essere classificato tra i Clienti Professionali.

E' onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato, tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della SGR di modificare tale classificazione ove questa non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

La SGR si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere o meno la richiesta solo per determinate tipologie di prodotti o Servizi, oppure non accoglierla affatto.

Il Cliente inizialmente classificato come Cliente al Dettaglio può richiedere per iscritto di essere trattato come Cliente Professionale, inoltrando la relativa richiesta al seguente indirizzo: Open Capital Partners SGR S.p.A. - Via Santo Spirito n. 14, 20121 - Milano.

In Appendice *sub* 1 si riporta il testo dell'Allegato 3 al Regolamento Intermediari, esplicativo dei requisiti per la classificazione di un Cliente come Cliente Professionale.

Il Cliente dichiara di essere stato informato che qualora il Cliente venga classificato - avendo SGR verificato i requisiti di legge - come Cliente Professionale, già al momento della sottoscrizione del Contratto, allo stesso Cliente sono comunicate nell'ambito dell'informativa precontrattuale che comunque accompagna la proposta della SGR, le disposizioni del Contratto che non trovano applicazione nella prestazione dei Servizi, in relazione alla relativa classificazione.

Sezione III

INFORMATIVA SULLA SOCIETA', SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ATTIVITA' PRESTATI E SULLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

a) Informazioni su SGR e sui Servizi e attività da essa offerti.

Dati societari

Open Capital Partners SGR ha sede legale e direzione generale in Milano, Via Santo Spirito n. 14.

La SGR è iscritta al numero 54 (sezione gestori di OICVM) dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto presso la Banca d'Italia.

La SGR è soggetta alla sorveglianza, per quanto di competenza di ciascuna autorità, di:

- Banca d'Italia (Sede Centrale), via Nazionale 91, Roma (www.bancaditalia.it);
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Via G.B. Martini, 3, Roma (www.consob.it)

Servizi di Investimento ed attività esercitate

La SGR è autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei seguenti Servizi ed attività:

- Gestione di portafogli;
- Consulenza in Materia di Investimenti;
- Gestione Collettiva del Risparmio;
- Commercializzazione di Quote o Azioni di OICR;
- Attività Connesse o Strumentali.

Modalità di comunicazione tra il Cliente e SGR

Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la SGR concernenti la prestazione dei Servizi, ivi compreso l'invio di eventuali ordini (istruzioni particolari) alla SGR da parte del Cliente, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate:

- **per la corrispondenza al Cliente:** all'indirizzo indicato nella documentazione contrattuale stipulata tra il Cliente e la SGR, ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto;
- **per la corrispondenza alla SGR:** a Open Capital Partners SGR S.p.A., via Santo Spirito n. 14, 20121-Milano, oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo Contratto.

Lingua utilizzata

Il Contratto è redatto in italiano; la medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la SGR.

Trattazione dei Reclami

La SGR ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei Reclami presentati per iscritto dagli investitori e comunicati secondo le modalità individuate nel paragrafo "Modalità di comunicazione tra il Cliente e la SGR". Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni Reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

L'unità organizzativa preposta alla trattazione dei Reclami è l'Ufficio Legale.

L'esito finale del Reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento. Qualora esigenze particolari richiedano tempi più lunghi, la SGR fornisce al Cliente, entro detto termine, informazioni sui tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.

Sistema di indennizzo

La SGR aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia**, istituito a tutela degli investitori.

Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo (euro 20.000) previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e dei Servizi Accessorio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi.

Nei termini e con le modalità meglio specificate nel "Regolamento Operativo" del Fondo Nazionale di Garanzia medesimo ([pubblicato sul sito **www.fondonazionaledigaranzia.it**](http://www.fondonazionaledigaranzia.it)), l'investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

Sezione IV

INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in Strumenti Finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in Strumenti Finanziari, l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in Strumenti Finanziari di quest'ultimo.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in Strumenti Finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in Strumenti Finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello Strumento Finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) utilizzo del c.d. "bail-in" e di altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento ("BRRD");
- 5) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun Strumento Finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzi tutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga

è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in Strumenti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli OICR.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare Strumento Finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più Strumenti Finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR. Gli OICR investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di Strumenti Finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità.

La liquidità di uno Strumento Finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli Strumenti Finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa.

Qualora uno Strumento Finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore,

tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Utilizzo del c.d. "bail-in" e di altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento ("BRRD").

In data 16 novembre 2015 sono stati emanati i decreti legislativi numero 180 e 181 che hanno recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro armonizzato in tema di prevenzione e gestione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. "BRRD" o "Bank Recovery and Resolution Directive").

Il quadro normativo in oggetto ha lo scopo primario di introdurre limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi. Secondo tale logica, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati i seguenti strumenti di risoluzione:

- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emesse dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- quando la misura indicata al punto precedente non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

A fronte di tali limitazioni il nuovo quadro normativo prevede, in altri termini, l'utilizzo di risorse del settore privato per gli intermediari che versino in situazioni di crisi. Fra le misure di risoluzione rientra anche il c.d. "bail-in", che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, l'investitore deve tener conto che alcuni strumenti finanziari potenzialmente oggetto di investimento nell'ambito dei Servizi (es. azioni bancarie, warrant, obbligazioni bancarie) sono esposti al rischio di essere oggetto (a prescindere dalla data di emissione del titolo) a partire dal 1° gennaio 2016 al *bail-in*.

In caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione degli strumenti di capitale è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, c. 33, e 3, c. 9, del D.lgs. n. 181. In particolare l'art. 52 stabilisce che, in caso di *bail-in*, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1;
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
- degli strumenti di capitale di classe 2;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività.

Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività.

Ai sensi dell'art. 1, c. 33, del D.lgs. n. 181 (che modifica l'art. 91 del D.lgs. 385/93), per le "restanti passività" il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese.

Per effetto della previsione di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni *senior* saranno soggette al *bail-in* prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000). Con riferimento ai creditori, l'art. 49 c. 1 del D.lgs. n.180 dispone che sono soggette a *bail-in* tutte le passività **fatte eccezioni per le seguenti passività:**

- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti, inclusa **la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;**
- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

5) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

5.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

5.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel Contratto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

5.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

5.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

5.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

5.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno Strumento Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo Strumento Finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in Strumenti Finanziari derivati

Gli Strumenti Finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali Strumenti Finanziari può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di Strumenti Finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in Strumenti Finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi Strumenti Finanziari derivati.

1) I futures.

1.1) L'effetto «leva».

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore diviene debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni.

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

2.1) L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali, c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla

vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su Strumenti Finanziari derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli *swaps*.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su Strumenti Finanziari derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.**

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di *swaps*.

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Sezione V**INFORMATIVA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**

Le somme di denaro, destinate dal Cliente alla prestazione dei Servizi, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della SGR e da quello di ogni altro patrimonio eventualmente gestito dalla medesima società. Su tali somme non sono ammesse azioni di creditori della SGR o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

In particolare, con riferimento al Servizio di gestione collettiva del risparmio, in coerenza con quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, la liquidità e i titoli inclusi nel patrimonio dei Fondi sono depositati presso le Banche Depositarie indicate nella documentazione d'offerta relativa ai medesimi Fondi.

Con riferimento invece alla prestazione dei Servizi di investimento, si precisa che la SGR non svolge detenzione diretta di liquidità o di strumenti finanziari di titolarità del Cliente, e in particolare:

- le somme di denaro, impiegate dal Cliente anche per il pagamento di quanto dovuto a fronte della sottoscrizione dei contratti relativi ai Servizi di investimento,
- nonché gli Strumenti Finanziari detenuti dal Cliente, a valere sui quali sono prestati i medesimi Servizi, sono depositati in conti correnti aperti presso banche previamente selezionate dal Cliente.

La/le banca/banche presso la/le quale/i sono depositate le somme di denaro e gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente è/sono indicata/e nello specifico Modulo allegato al Contratto avente ad oggetto la prestazione del singolo Servizio di investimento.

Rischi connessi alla banca depositaria delle somme di denaro dei Clienti

Ai sensi della Normativa di Riferimento, nel caso di assoggettamento della banca presso la quale sono tenute le somme di denaro dei Clienti alla liquidazione coatta amministrativa ed ove la medesima banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli Strumenti Finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, i Clienti medesimi possono vedere lesa il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione della liquidità di loro proprietà. Resta fermo che la SGR non è responsabile per gli atti o le omissioni del depositario selezionato dai Clienti (ovvero di eventuali sub-depositari) presso cui sono depositate le somme di denaro o gli Strumenti Finanziari di pertinenza degli stessi o per le conseguenze in caso di insolvenza del medesimo.

Sezione VI

INFORMATIVA SULLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1) Introduzione.

La SGR ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori nonché del Servizio di gestione collettiva del risparmio potrebbero sorgere tra la Società stessa ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi.

Ai sensi della vigente normativa, la SGR ha elaborato un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della propria struttura e del complesso delle attività prestate. I contenuti di detta politica sono di seguito sinteticamente riassunti. Su richiesta del Cliente, è possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse.

2) La politica in materia di conflitti di interesse.

La SGR adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque Servizio principale o accessorio.

La politica di gestione del conflitto di interessi di SGR prevede:

- l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi che possono originarsi nel corso del rapporto tra la SGR e cliente;
- la predisposizione ed il mantenimento di misure efficienti atte ad individuare preventivamente le possibili situazioni di conflitto;
- l'implementazione di appositi presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, laddove verificatesi.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la SGR considera se, in relazione ai servizi prestati, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto possa trarre un beneficio dal compimento di una data operazione, con possibile pregiudizio del cliente.

La politica di gestione dei conflitti adottata dalla SGR è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta, oppure seguendo procedure predeterminate volte a evitare o mitigare il rischio del verificarsi del conflitto di interessi o ad eliminare il possibile pregiudizio per la clientela.

Ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informa chiaramente e per iscritto i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

3) I principali presidi.

Di seguito sono riassunte le misure adottate dalla SGR per la gestione dei conflitti di interesse individuati e la necessaria informativa prevista dalle disposizioni normative in vigore.

- Politiche e procedure interne

Sono state adottate specifiche procedure interne per gestire i potenziali conflitti di interesse nell'ambito delle principali aree di attività. Tali procedure, oggetto di informazione e di un'attività formativa specifica nei confronti dei soggetti rilevanti, è soggetta a controllo e revisione periodica.

- La separazione delle funzioni

I soggetti rilevanti sono chiamati a rispettare la natura riservata delle informazioni relative alla clientela, non rivelando o utilizzando impropriamente le stesse. La SGR ha adottato, in un contesto di proporzionalità ai volumi gestiti, una soluzione organizzativa ispirata ad una netta separazione delle principali aree di attività, presidiate da qualificate risorse dotate di adeguata autonomia decisionale. Apposite procedure interne e di controllo presidiano sull'eventuale utilizzo improprio di informazioni sensibili.

- Procedure di gestione e processo di investimento.

Il processo di investimento della SGR è strutturato in modo da assicurare, in ogni fase, la prevalenza della tutela dell'interesse del Cliente, rispetto all'interesse proprio della SGR o di altri soggetti per conto dei quali la SGR agisca. Con particolare riguardo alla circostanza per la quale, nell'attività di gestione di portafogli, la SGR può investire per una quota non superiore al 30% del totale del patrimonio gestito anche in Strumenti Finanziari rappresentativi di quote di OICR istituiti e/o gestiti dalla stessa SGR, sono state adottate procedure di mitigazione del conflitto, volte ad assicurare che l'investimento effettuato risulti effettuato avendo riguardo in via assolutamente preminente alle esigenze del Cliente stesso.

4) Principali fattispecie di conflitto.

La Società ha individuato le seguenti aree per le quali possono prospettarsi situazioni di conflitto, con potenziale pregiudizio per la clientela:

- conflitti dovuti alle diverse attività svolte da SGR (ad esempio, allorché SGR inserisca nei portafogli gestiti quote di OICR ugualmente gestiti dalla stessa);
- conflitti dovuti a interessi personali dei soggetti rilevanti (ad esempio, allorché la SGR compia operazioni a carico dei portafogli gestiti aventi ad oggetto, o come controparte, titoli, società o enti in cui abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, alcuno dei soggetti rilevanti della SGR).

Più in generale, le procedure adottate da SGR per mitigare, nei casi di cui sopra, il rischio di conflitto, sono improntate a trasparenza e ad assicurare che le scelte di investimento siano effettuate nel miglior interesse del Cliente, e risultino adeguate al suo profilo, e comunque nel rispetto delle Policy e delle Strategie adottate dalla SGR.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è, in ogni caso, oggetto di regolare controllo da parte del Consiglio di Amministrazione che provvede all'aggiornamento della Policy con cadenza periodica, ovvero ogniqualvolta sia ritenuto opportuno alla luce di rilevanti modifiche e/o revisioni intercorse con riferimento alla applicabile disciplina legale/regolamentare di settore.

Sezione VII

INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI (INDUCEMENTS)

La MiFID II ha introdotto una generale preclusione alla possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici in connessione con la prestazione del Servizio di gestione collettiva e dei Servizi di Investimento, distinguendo altresì tra servizio di consulenza reso su base indipendente - nell'ambito del quale è preclusa in toto la possibilità di ricevere incentivi da parte di terzi (a meno che si tratti di benefici non monetari di entità minima) - e servizio di consulenza fornito su base non indipendente, in relazione al quale è previsto che tale divieto non operi per i pagamenti o i benefici che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente.

Ai fini della informativa al Cliente, la SGR indica di seguito le fattispecie nelle quali può assumere rilievo, nell'erogazione dei Servizi, il pagamento o la ricezione di incentivi con parti considerate "terze" rispetto al Cliente ed alla SGR.

Incentivi corrisposti a terzi

In caso di conclusione di accordi di promozione e collocamento, la SGR riconosce agli intermediari individuati quali collocatori per gli OICR gestiti, a fronte dello svolgimento di tale attività nonché del servizio di assistenza fornito in via continuativa ai clienti, e in base agli accordi stipulati, una quota parte della commissione di gestione (al netto di quelle eventualmente corrisposte a terze parti). La commissione è calcolata in misura percentuale - di norma variabile tra il 40% e il 60% - sulle commissioni di gestione.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore dei collocatori sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale dei collocatori medesimi.

Incentivi ricevuti da terzi

La procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l'obiettivo di identificare gli OICR gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento. Eventuali retrocessioni commissionali che la SGR dovesse ricevere dagli OICR oggetto d'investimento, sulla base di specifici accordi, verranno integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi sottoscrittori ovvero del Cliente in caso di servizio di gestione di portafogli.

Il servizio di Consulenza in materia di investimenti, svolto in maniera non indipendente, ha ad oggetto OICR propri e di terzi. La SGR, nei termini meglio descritti nel relativo contratto, non applica la commissione di consulenza a valere sulla parte del portafoglio in consulenza investito in OICR propri ovvero provvede ad attribuire il vantaggio economico derivante dalle eventuali retrocessioni riferite agli investimenti in OICR propri ai propri Clienti.

Quanto alla percezione di utilità non monetarie sotto forma di ricerche, studi, analisi dei mercati o di singoli Strumenti Finanziari da parte di qualificati "uffici studi", la SGR valuta, coerentemente con le strategie di esecuzione/trasmisione di ordini dalla stessa posta in essere e comunicata al Cliente, i casi in cui la prestazione di tali servizi si traduce in un effettivo accrescimento della qualità del Servizi fornito al Cliente, senza che ciò ostacoli, ma anzi agevoli, l'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente stesso.

Sezione VIII

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI ORDINI

Di seguito si riporta una informativa sintetica riguardo ai principali contenuti della “Strategia per la trasmissione e per l’esecuzione degli ordini su Strumenti Finanziari” (“Strategia”), che la Società ha adottato in relazione alla prestazione dei Servizi, alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento Intermediari.

Si precisa che nella prestazione dei Servizi la Società ha organizzato la propria attività basando il relativo schema operativo sulla base del c.d. “accesso indiretto” alle “sedi di esecuzione” (i.e.: Mercati Regolamentati, MTF, Internalizzatori Sistemati - come definiti dalla Normativa di Riferimento -, market makers o altri negozianti per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario - rif. art. 2, Regolamento Intermediari), identificate in funzione delle esigenze di gestione.

La Società ha quindi individuato i criteri di selezione e le stesse entità a cui trasmettere gli ordini e/o con cui eseguire le decisioni d’investimento (le “Entità”), in funzione di diversi criteri, fra cui la categoria di Strumenti Finanziari trattati, il loro grado di liquidità, nonché gli obiettivi, lo stile di gestione, la politica di investimento e dei rischi specifici dei Servizi prestati, in vista di conseguire - in maniera duratura - il miglior risultato possibile per i propri Clienti.

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR si impegna ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

1) Criteri di selezione delle Entità e modalità di trasmissione degli ordini.

1.1) Classificazione della SGR ai fini della applicazione della Strategia.

La SGR richiede a tutte le Entità di essere classificata come Cliente Professionale, ottenendo da ciascuna di esse garanzia della “best execution” nell’esecuzione degli ordini impartiti fatte salve le sole ipotesi in cui la SGR esegue direttamente le decisioni di investimento per conto dei portafogli in gestione (cfr. § 4 che segue).

1.2) Entità: criteri di selezione - elenco Entità utilizzabili.

La SGR trasmette/ esegue gli ordini alle/ con le sole Entità selezionate sulla base della Strategia.

La selezione delle Entità viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:

- compatibilità della strategia di esecuzione/trasmissione dell’Entità, rispetto alla Strategia (al riguardo rilevando i fattori di selezione e i criteri di rilevanza definiti in relazione a ciascuna tipologia di Strumenti Finanziari);
- reputazione dell’Entità;
- patrimonializzazione dell’Entità;
- disponibilità dell’Entità di strumentazione automatica di instradamento dell’ordine verso la sede di esecuzione che assicura il miglior risultato possibile;
- livello di accessibilità a richiesta ai dati di cui al punto precedente;
- costi totali di negoziazione.

L’elenco delle Entità selezionate viene aggiornato almeno una volta l’anno, in occasione della revisione della Strategia. L’elenco completo di dette Entità è disponibile (in un allegato alla Strategia) sul sito internet della SGR, dove viene periodicamente pubblicato ogni aggiornamento.

In particolare, tenuto conto del peculiare schema operativo sotteso alla prestazione del Servizio di gestione di portafogli da parte della SGR (che prevede la detenzione della liquidità e degli strumenti finanziari di titolarità del Cliente non presso la SGR, ma presso banche previamente selezionate dal Cliente medesimo), per l’esecuzione delle operazioni disposte nella prestazione di tale Servizio, la SGR - in via prioritaria - si riserva la facoltà di avvalersi, quale controparte, delle medesime banche presso cui sono depositati i titoli e la liquidità del Cliente. Resta in ogni caso ferma la possibilità di far ricorso, ai fini dell’esecuzione delle richiamate operazioni, ad Entità selezionate diverse da tali banche, laddove ciò fosse ritenuto maggiormente rispondente al miglior interesse della clientela.

In casi eccezionali e al solo fine di ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare anche Entità non ricomprese nell’elenco. Al proposito si precisa che la SGR ha definito nell’ambito della stessa Strategia un’apposita procedura che definisce le condizioni al verificarsi delle quali è possibile, per gli organi aziendali responsabili, operare con Entità non ricomprese nel predetto elenco.

1.3) Modalità di trasmissione degli ordini.

La SGR adotta, in via generale, i seguenti comportamenti:

- trasmette gli ordini di negoziazione alle sole Entità le cui strategie di esecuzione e/o trasmissione siano compatibili con la Strategia;

- fa affidamento sulla capacità delle Entità di garantire il miglior risultato per la SGR, applicando la strategia di esecuzione comunicata, evitando di associare agli ordini istruzioni che sollevino l'Entità dall'obbligo di assicurare il miglior risultato possibile;
- aggrega ordini compatibili per conto di più portafogli gestiti, anche suddividendoli su più Entità, quando ciò consenta di ottenere tempestività, certezza e prezzi migliori di esecuzione, tenendo conto delle commissioni praticate da ciascun intermediario negoziatore, e le condizioni di liquidità del mercato non siano tali da vanificare il perseguimento del miglior risultato (cfr. § 1.4 che segue).

Fatto salvo quanto previsto in seguito, relativamente agli ordini impartiti, la SGR:

- a) acconsente che le Entità selezionate possano aggregare a loro volta gli ordini trasmessi con ordini di altri Clienti;
- b) lascia alle medesime Entità il compito di identificare le possibili sedi di esecuzione o controparti.

Ai fini della trasmissione dell'ordine in condizioni normali di mercato, qualora, per una determinata categoria di Strumento Finanziario e/o sede di esecuzione, sia consentito l'accesso a più intermediari negozianti, la SGR individua l'Entità che, di volta in volta, assicura tempestività, certezza e prezzi migliori di esecuzione.

Nel caso non sia nella possibilità di seguire i comportamenti sopra indicati, la Società si impegna a valutare di volta in volta la possibilità di ottenere il miglior risultato possibile, anche impartendo istruzioni specifiche alle Entità con le quali opera.

La Strategia definisce i criteri di ripartizione degli ordini aggregati e delle operazioni. In caso di aggregazione, la quantità complessiva degli ordini aggregati relativi allo stesso Strumento Finanziario viene trattato dai negozianti come un unico ordine. In caso di esecuzione parziale degli ordini aggregati, l'assegnazione della quantità eseguita avverrà proporzionalmente alla quantità inserita per ciascun Cliente il cui ordine sia stato oggetto di aggregazione.

1.4) Incentivi.

La SGR non percepisce benefici monetari da parte delle Entità di cui si avvale per la compravendita degli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni in gestione.

2) Trasmissione degli ordini: "fattori" di selezione e "criteri" di rilevanza adottati.

Ai sensi dell'art. 48, Regolamento Intermediari, la Società, allorché trasmette gli ordini su Strumenti Finanziari per conto dei patrimoni in gestione, adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

- prezzo di eseguito;
- costi di esecuzione;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione dell'ordine e di regolamento dell'operazione;
- dimensione e/o natura dell'ordine;
- ogni altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

L'importanza relativa dei fattori presi in considerazione ai fini della trasmissione dell'ordine è stabilita da SGR sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristiche del Cliente o dei Clienti interessati dall'ordine, a partire dalla loro classificazione come Cliente al Dettaglio o Cliente Professionale;
- esistenza di rapporti intestati ai Clienti con le Entità che assicurino una migliore tempestività e certezza nell'esecuzione dell'ordine;
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche dello Strumento Finanziario oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione in cui l'ordine può essere eseguito, sulla base delle strategie di esecuzione comunicate da ciascuna Entità.

4) Monitoraggio e aggiornamento della Strategia.

La SGR controlla l'efficacia della Strategia con cadenza almeno annuale, verificando in particolare la qualità dell'esecuzione da parte delle Entità selezionate identificati, ponendo rimedio alle eventuali carenze.

La SGR comunica ogni modifica rilevante apportata alla Strategia, inviando una comunicazione scritta ai clienti e pubblicando una sintesi della Strategia aggiornata sul proprio sito (www.opencapital.it).

Non sono, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all'elenco delle Entità selezionate e/o ai relativi riferimenti.

Il Cliente può richiedere in ogni momento copia della Strategia a SGR.

Sezione IX

INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della Normativa di Riferimento, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del TUF;
- deve consegnare al cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con il Cliente deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- con specifico riguardo ai Servizi, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di effettuare la Valutazione di Adeguatezza ai sensi degli artt. 54 e 55 del Regolamento Delegato UE. In particolare, il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a)** la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di Strumento Finanziario o di Servizi di Investimento;
 - b)** la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c)** gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
- deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce i Servizi si astiene dal prestarlo;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi relativi ai Prodotti Finanziari che saranno sottoscritti, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente copia del Contratto e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o al potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a)** assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui Servizi di Investimento, Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b)** ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
 - c)** Strumenti Finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il Servizi oggetto di offerta;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

Sezione X

INFORMATIVA SUI COSTI ED ONERI

I costi e gli oneri applicati dalla SGR al Cliente in relazione ai Servizi, nonché le modalità per l'effettuazione dei pagamenti alla SGR o tramite la stessa, sono specificati negli Allegati ai Contratti aventi ad oggetto i singoli Servizi.

In particolare, la struttura commissionale applicata da SGR ed indicata sui Contratti è articolata come segue:

- a) commissioni di gestione**, che possono essere rappresentate da una componente fissa, e/o da una componente variabile espressa come percentuale calcolata sulla base della consistenza media del portafoglio;
- b) commissioni di incentivo/performance** determinate sulla base dell'andamento della gestione rispetto al *benchmark* di riferimento ed espressa come percentuale sulla base della consistenza media del portafoglio e calcolata sulla base della differenza tra il rendimento del patrimonio in gestione ed il rendimento del parametro di riferimento;
- c) commissione di consulenza**, determinato su di una base patrimoniale da cui sono esclusi gli attivi del Cliente eventualmente oggetto del servizio di Gestione di Portafogli (disciplinato da separato contratto stipulato tra il Cliente e la SGR) e gli attivi che costituiscono OICR della SGR.

Possono essere concordate diverse modalità di determinazione e regolamento delle suddette commissioni con il Cliente all'atto del conferimento del Contratto.

Con particolare riferimento agli OICR gestiti, il trattamento economico connesso agli stessi (incluse le commissioni di gestione percepite dalla SGR per l'attività a valere sul relativo patrimonio) è disciplinato nei relativi regolamenti di gestione e nella relativa documentazione d'offerta.

Sono inoltre a carico del Cliente:

- a) commissioni di negoziazione**, addebitate da terzi intermediari per singola operazione ed il cui importo viene in genere determinato applicando una percentuale commissionale (diversa per tipo di Strumento Finanziario negoziato e/o per mercato di negoziazione) al controvalore dell'operazione;
- b) spese per amministrazione e custodia del patrimonio presso i depositari** (es: spese per il regolamento delle operazioni, invio del rendiconto, diritti di custodia su titoli domestici ed esteri quotati e non) l'importo di tali spese è determinato nelle condizioni generali applicate dalla banca depositaria;
- c) oneri fiscali**, applicati dagli istituti bancari presso cui sono depositati gli attivi del Cliente (es.: ritenute su interessi e dividendi, tassa sui contratti di borsa ed imposta di bollo sui conti di deposito titoli e liquidità come indicato dalla normativa vigente). Il regime fiscale applicato ai Servizi dipende dalla specifica classificazione del Cliente ai fini tributari e sarà indicato nel contratto.

Come previsto dalla normativa di riferimento (art. 50 Reg. Delegato UE) i costi e gli oneri sono indicati in maniera aggregata, sia come importo in denaro che come percentuale. I pagamenti di terzi ricevuti dalla SGR in connessione con i Servizi di Investimento saranno dettagliati separatamente.

Sezione XI

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nello svolgimento dei Servizi ed ai fini dell'esecuzione di tutte le attività e comunicazioni connesse, la SGR adotta il seguente metodo di valorizzazione degli Strumenti Finanziari presenti nei patrimoni gestiti:

a) per gli Strumenti Finanziari negoziati in Mercati Regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento o, qualora ritenuto più significativo, in base ai prezzi rilevati su altri circuiti di contribuzione di rilevanza e significatività riconosciute. Nel caso di Strumenti Finanziari negoziati presso più mercati il prezzo privilegiato è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. In particolare:

- i titoli azionari italiani quotati sono valutati al prezzo di riferimento della Borsa Valori di Milano;
- i titoli di Stato italiani quotati negoziati sul MTS sono valutati al prezzo medio ponderato rilevato;
- i titoli di Stato italiani non negoziati sul MTS e i titoli obbligazionari italiani quotati nel mercato Telematico (MOT) sono valutati al prezzo d'asta;
- i titoli azionari esteri sono valutati al Prezzo *close* o *last* della relativa Borsa di quotazione. Nel caso esistano più Borse di quotazione, viene privilegiata la Borsa dove sono rilevati i volumi di scambio maggiori;
- i titoli di Stato estero e i titoli obbligazionari esteri sono valutati al prezzo rilevato sulla Borsa ufficiale di quotazione o, qualora ritenuto più significativo alla luce dei suddetti criteri generali di valorizzazione, in base ai prezzi rilevati su altri circuiti di contribuzione di rilevanza e significatività riconosciute. Nel caso esistano più Borse di quotazione, viene privilegiata la borsa dove sono rilevati i volumi di scambio maggiori;

b) per gli Strumenti Finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato. Per gli Strumenti Finanziari derivati non negoziati nei mercati (cc.dd. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. *mark to market*);

c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

d) per i titoli *zero coupon* il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) della presente sezione e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della SGR. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in Mercati Regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote e le azioni emesse da OICR il valore è rappresentato dall'ultima quotazione disponibile rilevata per il periodo di riferimento;

g) per gli Strumenti Finanziari denominati in valuta diversa da quella di riferimento della gestione il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso nella divisa di riferimento applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto;

h) per i casi di titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;

i) nel caso di operazioni in Strumenti Finanziari con regolamento differito, il prezzo viene attualizzato al tasso di interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

Il metodo di valorizzazione degli Strumenti Finanziari presenti nei patrimoni gestiti così come adottato dalla SGR potrebbe risultare difforme rispetto a quanto in uso presso gli Istituti di Credito ove gli stessi Strumenti Finanziari risultano depositati. In caso di incongruenze, di quanto rappresentato nella rendicontazione periodica rilasciata al Cliente dalla SGR rispetto a quanto di volta in volta trasmesso dagli Istituti di Credito al medesimo Cliente, dovrà considerarsi prevalente la valorizzazione degli Strumenti Finanziari realizzata da questi ultimi.

Dichiaro/dichiariamo che copia del presente Documento informativo mi/ci è stata consegnata prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Luogo e data

Firma/Timbro Intestatario di Riferimento

Firma 2° intestatario

Firma 3° intestatario

Firma 4° intestatario